

DOTT.SSA SABRINA PAGANI - PARTNER

AVV. ROBERTO RESPINTI - PARTNER

ESONERO CONTRIBUTIVO PER ASSUNZIONI DI GIOVANI UNDER 35 NEL PERIODO 1/9/24 - 31/12/25 (ART. 22 D.L. 60/24, CONVERTITO IN L. 95/24; DM ATTUATIVO; CIRCOLARE OPERATIVA INPS)

Al fine di incrementare l'occupazione giovanile stabile, con il Decreto Coesione del maggio 2024 il Legislatore italiano ha introdotto un particolare esonero contributivo a favore dei datori di lavoro privati che si sostanzia, di fatto, in una rivisitazione del già noto esonero strutturale under 30 di cui alla L. 205/2017, tuttora in vigore.

A differenza però dell'esonero under 30, la misura introdotta non è strutturale ma è garantita solo entro il limite massimo dei fondi specificamente stanziati, che a metà giugno 2025 risultano già stati utilizzati per più della loro metà.

L'esonero previsto dal Decreto Coesione, spetta per le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di giovani under 35, che non abbiano mai avuto un precedente rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, effettuate nel periodo 1/9/24 - 31/12/25, e corrisponde allo sgravio del 100% della contribuzione previdenziale datoriale, nel limite massimo di 500 euro mensili, elevabili a 650 euro mensili nella cosiddetta ZES (Zona Economica Speciale del Mezzogiorno ZES Unica – regioni di Abruzzo, Molise, Campania, Calabria, Basilicata Puglia, Sicilia e Sardegna), per 24 mesi dalla data di assunzione o trasformazione.

In presenza di tali requisiti oggettivi e soggettivi, la possibilità di fruire dell'esonero incontra tuttavia alcuni limiti, in esito ai diversi passaggi di interpretazione applicativa che si sono succeduti in ambito sia comunitario che nazionale, e che solo nel mese di maggio 2025 hanno delineato un quadro completo della materia. L'istituto risulta infatti pienamente applicabile dal 1/9/24 per la fruizione dello sgravio di base di 500 euro mensili in relazione alle assunzioni effettuate su tutto il territorio nazionale, mentre è penalizzata la maggiorazione dell'esonero per le assunzioni/trasformazioni effettuate nella ZES, applicabile solo per gli eventi che si sono verificati dal 16/5/25.

Il passaggio a livello europeo, che è terminato con l'autorizzazione C(2025) 649 finale del 31 gennaio 2025 rilasciata dalla Commissione Europea, è stato ritenuto necessario ed effettuato in ottica di adesione alle previsioni del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).

L'art. 107 TFUE, al fine di salvaguardare la libera concorrenza all'interno dell'UE, stabilisce infatti che *“salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza”*, e individua poi le categorie di aiuti ritenuti compatibili con il mercato interno.

Tra questi, vi sono gli aiuti volti a favorire lo sviluppo economico delle regioni con tenore di vita anormalmente basso, o con una grave forma di sottoccupazione, quelli destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo, oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro, così come gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, o quelli destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, nonché le altre categorie di aiuti; determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.

Il successivo art. 108 prevede che i progetti diretti a istituire o modificare gli “Aiuti di Stato”, come individuati in base all’art. 107, siano preventivamente comunicati alla Commissione dallo Stato membro che intende istituirli, talché il medesimo Stato membro possa provvedere alla loro modifica o soppressione qualora la Commissione non li ritenga compatibili con il mercato interno a norma dell’articolo 107.

L’istituzione di un Aiuto di Stato necessita, in ottemperanza del comma 3 dell’art. 108 TFUE, di specifica autorizzazione UE, ed è questo il motivo per cui lo stesso art. 22 del Decreto Coesione ha previsto che, per l’applicazione dell’esonero, fosse necessario attendere l’autorizzazione della UE.

L’Aiuto di Stato legittimo (cioè, compatibile con gli artt. 107 e 108 TFUE) deve poi rispettare le condizioni stabilite dal Regolamento della Commissione UE 651/14, ossia: il limite massimo di sgravio fruibile (50% dei costi salariali), l’applicazione della misura in favore di lavoratori svantaggiati per massimo 12 mesi e molto svantaggiati per 24 mesi, nonché l’incremento occupazionale netto (cfr. Reg UE 651/2014).

La Commissione UE ha approvato gli aiuti in esame con l’autorizzazione C(2025) 649 finale del 31 gennaio 2025. Peraltro, nell’interlocuzione tra Stato italiano e Commissione UE, è risultato che l’esonero under 35 nella misura base dei 500€, avendo come scopo la stabilizzazione dell’occupazione giovanile ed essendo concesso alla generalità dei datori di lavoro privati senza distinzioni, non è soggetto alla normativa prevista dagli artt. 107 e 108 TFUE in quanto non viola la concorrenza e non è quindi qualificabile come Aiuto di Stato.

Non sarebbe pertanto stata necessaria la previsione dell’art 22 che subordina la fruizione dell’esonero “base” all’autorizzazione UE, né tantomeno il lungo iter autorizzativo che ne è seguito.

Nel corso della nuova interlocuzione tra il nostro Governo e con la Commissione Europea per il negoziato sui fondi del Programma nazionale giovani, donne e lavoro, la Commissione Europea ha chiesto quale ulteriore condizione di accesso a tale Fondo che l’assunzione dei giovani under 35 generi incremento occupazionale.

Pertanto, anche per le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato dei giovani under 35, effettuate a decorrere dal 1/7/2025, che beneficiano dell’esonero base, è necessario il rispetto dell’incremento occupazionale (ULA).

Si configura invece quale Aiuto di Stato la maggiorazione di 150 euro mensili che porta l’agevolazione mensile a 650 euro, a favore dei datori di lavoro privati con sede di lavoro all’interno della ZES; essendo questa una misura settoriale. Qui risultava effettivamente necessaria l’autorizzazione della Commissione Europea, fermo restando il rispetto delle ulteriori condizioni previste dal Regolamento UE 651, ossia la misura del beneficio nel tetto del 50% dei costi salariali, e l’incremento occupazionale.

L’autorizzazione C(2025) 649 finale del 31 gennaio 2025 ha inoltre previsto che, per le assunzioni nella ZES (cioè, per l’Aiuto di Stato), la domanda di ammissione al beneficio presentata dal datore di lavoro che procede all’assunzione o trasformazione del rapporto rappresenta un elemento costitutivo dello sgravio, e deve essere obbligatoriamente preventiva rispetto all’assunzione o trasformazione del contratto di lavoro agevolabile.

Emessa l’autorizzazione UE il 31 gennaio 2025, il DM attuativo il 9 maggio 2025, e la circolare applicativa INPS il 12 maggio 2025, solo dal 16 maggio 2025, con il perfezionamento della funzione nel portale INPS è stato possibile presentare le domande di autorizzazione all’applicazione dello sgravio.

Il diritto all’applicazione della maggiorazione dell’esonero per gli assunti o trasformati in area ZES è pertanto riservato ai soli eventi intervenuti dalla data in cui è divenuto possibile al datore di lavoro presentare la domanda di sgravio (16/5/25) (e non dalla data del 1/9/24 prevista dal Decreto Coesione).

Resta invece confermata la legittimità della fruizione dell’esonero base di 500 euro mensili per le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di giovani under 35 privi di precedente occupazione a tempo indeterminato, effettuate su tutto il territorio nazionale a decorrere dall’1/9/24, fino al termine ultimo del 31/12/25, per le quali, come detto, non sarebbe stata necessaria alcuna autorizzazione UE.

Oltre alla descritta *compliance* rispetto alle previsioni comunitarie, nella corsa ad ostacoli per l’applicazione di questo esonero è necessario superare brillantemente i limiti posti dai requisiti soggettivi della persona da assumere, dai principi generali di applicazione degli incentivi di cui all’art. 31, lettere b), c) ed e) del D.lgs. 150/15, e dal requisito di regolarità contributiva prevista dall’art. 1, c. 1175, 1175-bis e 1176, L. 296/06, e infine i limiti posti espressamente dalla norma istitutiva dell’esonero in tema di licenziamenti.

STUDIO ASSOCIATO PAGANI

CONSULENZA DEL LAVORO LEGALE E GESTIONALE
HR · EMPLOYMENT · LEGAL

Riepiloghiamo pertanto nel seguente prospetto i criteri e limiti esistenti.

	Esonero base per tutti i datori di lavoro (art. 22, c. 1, D.L. 60/24)	Maggiorazione Esonero ZES Unica (art. 22, c. 3, D.L. 60/24)
Tipo di rapporto	Prima assunzione/trasformazione a tempo indeterminato (no dirigenti, no apprendisti)	
Requisiti lavoratore	Età inferiore a 35 anni Privo di precedente rapporto a tempo indeterminato con qualsiasi datore	Età inferiore a 35 anni Privo di precedente rapporto a tempo indeterminato con qualsiasi datore Sede di lavoro all'interno della ZES Unica
Periodo	Assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato di dipendenti con i requisiti effettuate nel periodo 1/9/24-31/12/25	Assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato di dipendenti con i requisiti effettuate nel periodo 16/5/25-31/12/25 .
Misura agevolazione	Esonero 100% contributi INPS a carico datore di lavoro nel max di € 500 mensili	Esonero 100% contributi INPS a carico datore di lavoro nel max di € 650 mensili per le assunzioni con sede di lavoro in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna
Durata agevolazione	24 mesi	
Compatibilità con Aiuti di Stato	L'esonero, previsto dal comma 2, art. 22, D.L. 60/24 per tutti i datori di lavoro privati nel limite di 500 euro, non essendo selettivo, non è considerato Aiuto di Stato e quindi non soggiace ad alcuna particolare condizione in tal senso, ma solo ai limiti di spesa sotto riportati.	L'esonero, previsto dal comma 3, art. 22, D.L. 60/24 per i datori di lavoro privati con sede di lavoro nella ZES nel limite di 650 euro, essendo selettivo, è considerato Aiuto di Stato. È stata rilasciata l'Autorizzazione da parte della Commissione Europea in data 31/1/2025 (Decisione C2025 649 final).
Incremento occupazionale	Non richiesto per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1/9/25 al 30/6/25 Richiesto per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato che interverranno dal 1/7/25 al 31/12/25	Richiesto per tutte le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato
Limiti di spesa	La misura esonerativa è concessa nei limiti di spesa previsti dalla norma, che ricordiamo essere € 35,1 milioni per il 2024, € 474,6 milioni per l'anno 2025, € 698,4 milioni per l'anno 2026 e € 259,7 milioni per l'anno 2027.	
Rispetto della regolarità art. 1, c. 1175, 1175-bis e 1176, L. 296/06	regolarità contributiva (DURC); assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, fermi restando gli altri obblighi di legge; rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.	
Principi generali di assunzione	l'assunzione non deve violare un diritto di precedenza , fissato dalla legge o dal CCNL, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o cessato da un rapporto di lavoro a termine, ovvero quando l'utilizzo mediante somministrazione non sia preceduta dalla offerta di riassunzione in favore del lavoratore titolare del diritto di precedenza (art. 31, comma 1, lett. b), D.lgs. 150/15); il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione non deve avere in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale fatta eccezione per i casi in cui l'assunzione/la trasformazione/la somministrazione riguardino lavoratori inquadrati in un differente livello rispetto ai lavoratori sospesi o che presteranno attività lavorativa in diverse unità produttive (art. 31, c. 1, lett. c), D.lgs. 150/15);	
Inibizione e revoca in caso di licenziamento collettivo o GMO	L'esonero contributivo NON può essere riconosciuto ai datori di lavoro che nei 6 mesi precedenti l'assunzione o la trasformazione abbiano proceduto a: - licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo; - licenziamenti collettivi ai sensi della L. 223/91 nella medesima unità produttiva. Al datore di lavoro che nei 6 mesi successivi l'assunzione/trasformazione incentivata proceda a licenziare per giustificato motivo oggettivo: - il lavoratore assunto con l'incentivo in esame - o il lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica sarà revocato il diritto all'esonero e il datore di lavoro dovrà restituire il beneficio già fruito.	